

ASSOCIAZIONE VITA E DESTINO

ODV

Codice Fiscale: 935 32590150

*** **

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 26 luglio 2022 alle ore 18,30 presso il rustico di casa Mugerli in via Don Albertario a Rho (MI) si è riunito il consiglio direttivo dell'Associazione Vita e Destino ODV con il seguente ordine del giorno:

1. Richiesta di integrazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS pervenuta via PEC a firma Dott Dario Parravicini fasc. 8.5/2022/487;
2. Conseguente modifica degli artt. 9, in materia di "assemblea costituzione e funzionamento", art. 20 in materia di "scioglimento dell'associazione", e dell'art. 4 in materia di "soci";
3. Registrazione del nuovo testo corretto di statuto e deposito al RUNTS del testo rettificato;

All'ora fissata sono presenti:

- la presidente: Maria Teresa FERLA
- i componenti del Consiglio Direttivo: Mauro BALLERINI, Stefano BRAMBILLA, Gianmaria MARTINI e Maria ROSSIGNOLI, che funge da segretaria verbalizzante;

Si apre la riunione e si passa all'esame dell'ordine del giorno:

Su tutti e tre i punti all'ordine del giorno che vengono trattati congiuntamente:

La presidente cede la parola alla segretaria Maria Rossignoli la quale informa il consiglio direttivo che è pervenuta via PEC la richiesta da parte del responsabile del procedimento di iscrizione al RUNTS dott. Dario Parravicini, (fasc. 8.5/2022/487) di effettuare alcune rettifiche allo statuto dell'associazione.

La segretaria Maria Rossignoli legge quindi la lettera con le richieste ivi contenute che chiedono nella sostanza un innalzamento dei quorum deliberativi e costitutivi delle assemblee straordinarie ed in caso di scioglimento dell'associazione da un lato, e la possibilità per i candidati soci rifiutati in sede di ammissione, di poter adire un organo sociale per il riesame della loro domanda di ammissione, dall'altro.

Il consiglio direttivo:

- a) esaminata quindi approfonditamente la richiesta del Funzionario incaricato e concordato unanimemente sulla necessità di provvedere alla modifica statutaria richiesta;
- b) dato atto che la richiesta di modifica dell'articolo 9 va nel senso di stabilire quorum per le modificazioni statutarie con procedure maggiormente rafforzate rispetto alle assemblee ordinarie che garantiscano la partecipazione di una platea più ampia di associati ad un momento significativo della vita dell'ente;
- c) dato atto che la richiesta di modifica dell'articolo 20 va nel senso di stabilire un quorum deliberativo per la deliberazione in tema di scioglimento ancora più alto (almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati)
- d) dato altresì atto che la richiesta di modifica dell'articolo 4 va nel senso di attribuire un interesse legittimo ai candidati soci affinché siano tutelate le loro istanze legittime di poter far parte dell'associazione attraverso una procedura che obblighi il consiglio direttivo ad iscrivere il socio ammesso nel libro dei soci, a comunicare le ragioni dell'eventuale provvedimento di diniego e la

possibilità per il candidato socio di chiedere il riesame della domanda di ammissione ad un organo statutariamente previsto come l'assemblea degli associati;

- e) dato infine atto che l'assemblea straordinaria del 17 maggio 2022 ha dato espresso incarico alla presidentessa di "apportare allo statuto tutte le eventuali modifiche al medesimo, che dovessero richieste dagli organi pubblici competenti ai fini dell'iscrizione nel RUNTS ed a rappresentare il medesimo, così modificato" e che le sopra citate modifiche non vanno nel senso di comprimere i diritti degli associati bensì di allargarli e di conferir loro maggiori e più ampie facoltà di partecipazione alla vita dell'ente nel più completo rispetto dei principi di democraticità previsti dall'ordinamento italiano e dal nuovo Codice del Terzo Settore

alla unanimità delibera

- a) di modificare lo statuto approvato con assemblea straordinaria del 17 maggio 2022 recependo puntualmente tutte le richieste eccepite con richiesta fasc. 8.5/2022/487 dal Funzionari responsabile (documento che si allega al presente verbale);
- b) di autorizzare senz'altro la presidentessa, in forza dell'espresso deliberato assembleare del 17 maggio 2022, a procedere a registrare il nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate e a depositarlo presso il RUNTS con le correzioni richieste.

Alle ore 19.15 la seduta si conclude.

Il Presidente

Maria Teresa Ferla

Il Segretario

Maria Rossignoli

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio territoriale di Legnano

Il presente atto è il UNICA
originale di cui è registrato il 04/08/2022
al n° 1860 serie 3



Per delega del Direttore provinciale
Vincenzo Gentile
Il Funzionario
Donata Carofiglio

Donata Carofiglio

ASSOCIAZIONE VITA E DESTINO - ODV

STATUTO

Art. 1

Costituzione e sede

È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione libera denominata "VITA E DESTINO – Organizzazione di Volontariato" ovvero, in forma abbreviata, "VITA E DESTINO – ODV".

L'Associazione è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché dalle regole del Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117, di seguito "Codice" cui si rimanda per tutto quanto non previsto dal presente Statuto. L'Associazione ha sede in Rho (MI) e potrà costituire sedi secondarie ed uffici distaccati.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Scopi

L'Associazione nasce come libera aggregazione di persone.

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, senza fini di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L'Associazione, in particolare, nell'ambito dell'attività di interesse generale sottoelencate, si propone di offrire a tutti il modo nuovo di concepire la vita, i rapporti tra le persone e l'utilizzo delle cose che nasce dall'incontro cristiano. Essa vuole infatti ribadire che la fede cristiana, così come è stata tramandata alle persone che costituiscono l'Associazione, è un avvenimento non una dottrina. Tale avvenimento si realizza in un incontro tra uomini in cui, misteriosamente, Dio si fa uomo. In questo incontro si compie il destino dell'uomo, verso il cui compimento tutti tendono. Il destino dell'uomo è infatti quella "X" misteriosa verso la quale ogni persona tende.

L'Associazione riconosce pertanto come finalità essenziale di ogni sua iniziativa una proposta educativa che consenta di introdurre la persona umana nella comprensione dei fattori della realtà e quindi di compiere un passo verso il destino.

L'Associazione riconosce l'autentica tutela del diritto inviolabile della persona e le pari opportunità fra uomo e donna.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione per il raggiungimento delle predette finalità eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

1. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 comma 1 lett. i D.Lgs. 117/17).
2. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 comma 1 lett. u D.Lgs. 117/17);

L'Associazione a titolo esemplificativo e non certo esaustivo potrà:

- a) organizzare mostre, convegni, rassegne cinematografiche, incontri, serate e giornate a tema, attività sociali e ricreative, eccetera;
- b) intervenire positivamente nel dibattito culturale e sociale territoriale con iniziative specifiche a sostegno e promozione delle proprie finalità;
- c) promuovere le proprie attività ed i temi culturali che sono tra le finalità dell'associazione mediante l'utilizzo di tutti i mezzi di comunicazione messi a disposizione dalla tecnologia tempo per tempo;
- d) attivare raccolte fondi per il sostegno di iniziative di educazione, di formazione, e di sostegno nei paesi in via di sviluppo;
- e) promuovere presso la pubblica cittadinanza, una cultura dell'accoglienza e della sensibilizzazione riguardo alle suddette iniziative, anche svolte da realtà ed enti affini per storia e cultura a quelle dell'associazione medesima;

L'Associazione può svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3

Attività e lavoro volontario dei soci

L'Associazione persegue le proprie attività avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

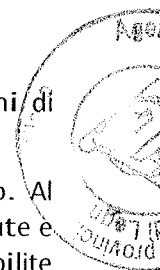
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 4

Soci

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. I soggetti che intendano far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale, nella decisione in merito all'ammissione non può opporre alcuna limitazione o discriminazione in relazione alle condizioni economiche, sociali o di qualsiasi altra natura dell'aspirante socio. La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di ammissione deve esaminare la domanda e deve comunicare l'esito della propria deliberazione all'interessato ed annotare l'ammissione sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, la deliberazione del consiglio direttivo, che deve contenere i motivi ostativi all'adesione, va comunicata all'interessato attraverso un mezzo atto a garantirne la certezza dell'avvenuto ricevimento; l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere al consiglio direttivo che sulla sua istanza si pronunci l'assemblea dei soci nella successiva convocazione.



La decisione assembleare che, in sede di riesame, accoglie le domande degli aspiranti soci non accolte dal consiglio direttivo in prima istanza, è inappellabile ed il consiglio direttivo è obbligato ad iscrivere i soci così ammessi entro trenta giorni a decorrere dalla suddetta deliberazione assembleare.

I soci hanno tutti uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

Ai soci è garantito il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, rivolgendo apposita istanza al Presidente, il quale renderà possibile l'esame presso la sede legale dell'Associazione o presso altri luoghi nei quali siano depositati i libri stessi, entro i trenta giorni successivi. Il Consiglio Direttivo può approvare apposito regolamento al fine di adottare opportune procedure per rendere più fruibile il diritto dei soci di cui alla presente regola.

Art. 5

Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde:

- a) per mancato versamento della quota annuale;
- b) per decesso;
- c) per dimissioni;

d) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, in caso di indegnità del socio, a causa di attività pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa, oltre che per comportamenti contrari alle elementari norme del convivere civile, che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni

La perdita della qualifica di socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 30 giorni di tempo per far ricorso all'Assemblea.

Art. 6

Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte alle competenze di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno ex bono ad aequo senza formalità di procedura.

Art. 7

Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Collegio sindacale, al verificarsi delle condizioni previste all'art. 30 del Codice;

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 8

L'Assemblea – Convocazione

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è inoltre convocata dal Presidente Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, lettera consegnata a mano, e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo a portare a conoscenza il socio dell'avvenuta convocazione, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 9

L'Assemblea – Costituzione e funzionamento

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto a un voto. La delega è ammessa solo se conferita per iscritto ad altro socio, non è ammessa più di una delega per ogni socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica oppure, in caso di sua assenza, da un altro membro del Consiglio. L'Assemblea provvede, per ogni adunanza, alla nomina di un segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei soci.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Di ogni assemblea verrà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, accessibile per consultazione a tutti i soci.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni, prese a maggioranza dei soci in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

Art. 10
L'Assemblea – Compiti e Attribuzioni

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Sono competenze dell'Assemblea ordinaria:

- discutere e approvare il rendiconto economico consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- determinare le direttive di massima per l'attività dell'Associazione;
- esaminare la relazione delle attività svolte nell'anno sociale;
- procedere alla nomina e revoca dei consiglieri;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- ratificare i provvedimenti di esclusione dei soci ad opera del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 8.

nominare l'Organo di Controllo, al verificarsi delle condizioni previste all'art. 30 del Codice;

nominare il Revisore dei Conti, al verificarsi delle condizioni previste all'art. 31 del Codice;

nominare i Probiviri in caso di controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi.

Sono competenze dell'Assemblea straordinaria le deliberazioni sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio

Art. 11
Il Consiglio Direttivo - Convocazione e Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta con comunicazione diretta almeno 5 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente, in sua assenza, di quello del Consigliere più anziano.

Art. 12
Consiglio Direttivo – Costituzione

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, a costoro subentrano in carica i

primi non eletti nella votazione in cui fu eletto il consiglio direttivo in carica, procedendo in ordine decrescente in base ai voti ricevuti; qualora l'elezione del consiglio fosse stata fatta per acclamazione verrà convocata una nuova assemblea per provvedere alla integrazione dei consiglieri mancanti. I consiglieri così nominati o surrogati scadranno con la scadenza degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Qualora venissero a mancare per dimissioni o altra causa la metà dei consiglieri, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci deve essere convocata per nuove nomine.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile in quanto compatibile.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo – Compiti e Attribuzioni

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- determina l'ammontare delle quote sociali;
- elegge tra i propri membri il Presidente, e lo revoca;
- elegge tra i propri membri il Vicepresidente, e lo revoca;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea;
- predispone e sottopone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- predispone la bozza dei bilanci consuntivi da sottoporre alla discussione ed approvazione dell'Assemblea, nelle forme previste dall'art. 13 del Codice;
- predispone la bozza del bilancio sociale, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, da sottoporre alla discussione ed approvazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 14 del Codice;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni, nei limiti dell'art. 33 del Codice;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali, ed eventuali modifiche allo Statuto;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 8.

Art. 14

Il Presidente

Al Presidente o, in alternativa, al Vicepresidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nonché la firma sociale.

La firma sociale può inoltre spettare a singoli consiglieri per i compiti ad essi attribuiti dal Consiglio Direttivo e per la durata della delega nonché ai procuratori, nominati anch'essi per determinati atti o categorie di atti, dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 Personale

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al limite di cui all'art. 33 comma 1 del Codice.

Art. 16 Proventi

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituiti da:

- a) quote sociali ed eventuali contributi degli associati;
- b) contributi di Enti pubblici e di altre persone fisiche e giuridiche;
- c) beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo;
- d) donazioni, erogazioni, lasciti;
- e) sovvenzioni di qualsiasi tipo previsto dalle vigenti leggi regionali, nazionali e dell'Unione Europea;
- f) attività raccolta fondi;
- g) introiti da manifestazioni;
- h) proventi ed entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice;
- i) ogni altra entrata derivante da ogni altra iniziativa consentita dalla normativa vigente.

Art. 17 Destinazione dei fondi

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato dall'Associazione per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o in altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.18 Esercizio Finanziario e Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Preferibilmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque non oltre il sesto, il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico

dell'esercizio, redatto nelle forme previste all'art. 13 del Codice, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte.

Nel caso di superamento delle soglie previste all'art. 14 del Codice o quando ciò sia ritenuto opportuno, il Consiglio predispone il Bilancio Sociale redatto secondo le modalità di cui all'art. 14 del Codice.

Art. 19

Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del Codice è nominato un Organo di controllo, anche monocratico, che prende il nome di Collegio sindacale, il quale può coincidere con il Revisore legale dei conti. Almeno una persona facente parte del Collegio sindacale deve essere scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.

Il Revisore legale dei conti è eletto dall'Assemblea, al verificarsi delle condizioni previste all'art. 31 del Codice, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali dei conti e svolge le attività previste in materia di revisione legale.

Tali organi, ove nominati, restano in carica quanto il Consiglio Direttivo che li ha nominati e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale, ove nominato, assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, quando lo scopo dell'associazione sia divenuto impossibile o di scarsa utilità e in generale quando ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28 del codice civile.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, dovrà essere devoluto secondo le deliberazioni dell'assemblea e sempre con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, ad altro Ente del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'Ufficio del Registro Unico del Terzo settore ai sensi dell'Art. 9 del Codice.

Rho, lì 26 luglio 2022

Il presidente (MARIA TERESA FERLA):

